



Comune di Limbiate
Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 28 luglio 2003.

Entrato in vigore il 21/8/2003.

Modificato con deliberazione n. 31 del 4/07/2007 art. 42 ed art. 29 bis.

TITOLO I

Permessi comunali e suolo pubblico

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Con il presente Regolamento sono disciplinate le materie indicate dall'art. 7 e 7 bis del D.Lgs 267/2000 rientranti nel potere assegnato agli Enti Locali.

Art. 2 Scopi del Regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare norme che, contribuendo alla sicurezza della popolazione ed al buon andamento della vita sociale, siano idonee a garantire nel territorio la convivenza civile e democratica, anche attendendo alla tutela dell'integrità del pubblico demanio.

Art. 3 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le norme relative agli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso od aperti al pubblico, compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Art. 4 Ordinanze Sindacali ed ordini verbali

Il Sindaco, o suo delegato può emanare, mediante pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolari che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi si rendessero temporaneamente necessarie in materia di Polizia Urbana. Oltre alle leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la Polizia Urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dai funzionari ed agenti di Polizia Locale di cui al seguente articolo.

Art. 5 Incaricati della vigilanza

Incaricati della vigilanza per l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento sono gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. I servizi di Polizia Locale sono diretti dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato e vengono svolti dai componenti del Corpo stesso preposti al controllo. Tali competenze sono altresì attribuite agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del D.P.R. 22 settembre 1988 n° 447 nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 6 Operazioni di Polizia Giudiziaria

Nel procedere alle operazioni di Polizia Giudiziaria gli agenti e i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

Gli agenti e i funzionari di cui all'art. 5 devono essere muniti della tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Art. 7 Agenti giurati di società private

Gli agenti giurati di società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla Polizia Locale.

Capo II Permessi comunali e suolo pubblico

Art. 8 Licenze ed autorizzazioni

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente Regolamento debbono, in ogni caso essere emesse per iscritto e si intendono accordate:

- a) personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'ente, società o associazione interessata;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni causati durante l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
- f) previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per danni.

Le spese relative al rilascio sono a carico del destinatario.

Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla-osta, permessi, previste dal presente articolo fosse subordinato al pagamento presso la Tesoreria Comunale di una cauzione, il Comune potrà trattenere direttamente dalla stessa in parte o tutto il costo, fatta salva la residua maggior somma dovuta dal danneggiante sino al raggiungimento del totale ammontare del danno subito, così come valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale, per il ripristino dello stato dei luoghi o delle cose danneggiate.

Art. 9 Suolo pubblico - Definizione

Per suolo pubblico, agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura, di strade, corsi, piazze e pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

E' proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sovra o sottostanti senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

Quando si tratti di suolo o spazio di proprietà privata di cui al primo comma, occorre il consenso del proprietario.

Le occupazioni temporanee, per le quali non occorre il rilascio del relativo permesso di cui al secondo comma, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od impedire il transito.

Art. 10 Occupazione di suolo pubblico

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi e/o regolamenti speciali e dall'atto di autorizzazione:

- a) pagamento del plateatico e, ove previsto, di tasse e/o diritti;
- b) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;
- c) compiere le opere di difesa necessarie e installare le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito, in particolare predisponendo percorsi alternativi per i pedoni;
- d) apporre i prescritti segnali luminosi d'avviso in tutti i casi di scarsa visibilità, quando l'occupazione debba continuare anche di notte;
- e) ridurre in pristino lo stato del terreno e/o area al termine dell'occupazione, in modo lodevole.

Dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo ogni permesso di occupazione di aree pubbliche o soggette a servitù pubblica s'intende sospeso, salva diversa disposizione che dovrà risultare dal relativo permesso.

Sono eccettuate in ogni caso da limitazione d'orario le normali concessioni d'uso di suolo pubblico a scopo di lavori stradali od edili o fatti da conduttori di pubblici esercizi per occupare il suolo pubblico con pedane, tavoli, sedie, vasi, nonché quelle relative a manifestazioni pubbliche, purché regolarmente autorizzate, di carattere politico, sociale, sindacale, o simili.

E' vietato rimuovere o spegnere i segnali luminosi di avviso di cui al precedente punto c) e d); ai responsabili delle imprese addette ai lavori destinatari delle licenze incombe l'obbligo della sorveglianza a che tali segnali rimangano accesi in continuazione durante il tempo prescritto.

Art. 11 Occupazione abusiva di suolo pubblico

Le turbative ed abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le sanzioni comminate da legge e regolamenti speciali, saranno rimosse con ordinanza a cura degli Uffici Tecnici comunali sotto sorveglianza del Servizio di Polizia Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle altre forze dell'ordine, addebitandone le spese al contravventore che non vi abbia provveduto nei termini imposti nella stessa ordinanza.

TITOLO II

Incolumità – Decoro – Ordine e pulizia dell’abitato – Animali – Sgombero delle immondizie

Capo I Dell’incolumità e della sicurezza degli abitanti

Art. 12 Pericolo per la pubblica incolumità

Se una casa, un muro od in genere qualunque fabbricato o parte di esso, compresi gli intonaci, minacci rovina con pericolo per l’incolumità delle persone, il proprietario, gli amministratori degli edifici condominiali o gli inquilini sono obbligati di farne immediata denuncia agli Uffici Comunali e per conoscenza alla Polizia Locale. Dovranno immediatamente essere adottate tutte le misure idonee a garantire la messa in sicurezza dell’edificio interessato in attesa dei successivi interventi di manutenzione. I funzionari addetti fatte eseguire le opportune indagini, ordineranno ai responsabili di cui sopra di rimuovere lo stato di pericolo nel termine e nei modi che saranno suggeriti dal grado d’imminenza del pericolo stesso.

Non ottemperando all’intimazione il lavoro sarà eseguito d’ufficio con spese a carico del proprietario, senza pregiudizio dell’azione penale in cui fossero incorsi gli inadempienti qualora il fatto costituisca reato.

Art. 13 Depositi materiali di risulta

Nel caso di restauri di fabbricati, di pulitura di tetti, di sostituzione di grondaie, ed altri lavori prospicienti in suolo stradale, dovranno collocarsi all’estremità dell’area interessata dai lavori, due o più segnali che avvertano le persone del pericolo.

Se, per ristrettezza della strada o per altre ragioni locali, non si possa adottare questa misura cautelare, l’autorità comunale potrà disporre l’attivazione di altre misure atte a garantire la sicurezza dei luoghi.

I depositi di calcinacci, ed altri materiali di risulta delle opere edili, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico in giornata. I rottami ed i calcinacci dovranno essere portati fino a terra o calati a mezzo di opere atte ad assicurare la pubblica incolumità e ad impedire la formazione di polveri.

Art. 14 Scavi su suolo pubblico

Gli scavi aperti su suolo pubblico, che non si possono chiudere stabilmente in giornata, devono essere sbarrati o chiusi alla superficie al cessare del lavoro.

Qualora si tratti di scavi o di altri lavori comunque interessanti il suolo stradale, dovranno essere osservate le disposizioni del vigente Codice della Strada e relative norme regolamentari.

E' fatto obbligo all'impresa esecutrice dello scavo o di altri lavori, ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Comando di Polizia Locale qualora i lavori debbano essere eseguiti su suolo stradale soggetto a pubblico passaggio, indicare con apposite segnalazioni sia il proprio nome che la ragione sociale, nonché la data prevedibile del termine lavori, nominare e fornire il recapito telefonico di un responsabile che possa essere rintracciabile permanentemente (h 24) in caso di necessità.

Art. 15 Impalcature

E' vietato costruire impalcature o accatastare assi o altro materiale da ponteggio sopra il suolo pubblico senza permesso dell'Autorità Comunale la quale, nell'accordarlo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica incolumità. E' assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili, manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico.

L'impalcatura, qualora occupi l'intero marciapiede, dovrà essere costruita a galleria, con soffitto idoneo ad impedire la caduta di polvere o frammenti e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il traffico dei pedoni in condizioni di assoluta sicurezza. L'impalcatura sul lato prospiciente la strada, dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una rete a maglia fitta che impedisca la caduta dei detriti al suolo ed assolva anche una funzione estetica di copertura visiva. Gli spigoli dell'impalcatura dovranno essere muniti di pannelli a strisce diagonali di colore bianco e rosso e durante le ore notturne, dovranno altresì essere collocate le luci rosse di pericolo.

Art. 16 Conservazione degli edifici. Manutenzione dei tetti, cornicioni, pluviali, infissi e simili.

Ogni edificio pubblico o privato, nonché le relative pertinenze, deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare pericoli, danni ed incomodi al pubblico transito, compresa la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramento di materiali che possano imbrattare il suolo pubblico.

I proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deterioramento che deturpi l'ambiente, l'estetica e/o il decoro dei luoghi, anche semplicemente determinati dalla tinteggiatura degli edifici stessi.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dal proprio Ufficio Tecnico per le motivazioni di cui al comma precedente.

In particolare dovranno essere prontamente riparati a cura e spese dei proprietari i guasti o le rotture che dovessero colpire le grondaie, i tubi, i pavimenti, le griglie, i telai nei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio; eguale obbligo sussiste a carico degli utenti di griglie, telai, botole o simili posti su suolo pubblico.

I proprietari dovranno in ogni caso segnalare tempestivamente i guasti e/o le rotture all'Autorità Comunale.

Qualora un edificio, o parte di esso o delle sue pertinenze, minacci rovina, il Sindaco a mezzo dell'Ufficio Tecnico, impartirà al proprietario le disposizioni perché siano adottate

immediatamente le misure di sicurezza, prescrivendo inoltre le opere di riparazione necessarie da eseguirsi. Non curando il proprietario la esecuzione di esse nel termine prescrittogli, il Sindaco a mezzo degli Uffici Comunali preposti, provvederà d'ufficio, con ordinanza motivata da emettersi ai sensi della normativa vigente.

Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi fiscali determinati dalle leggi, sarà passibile di contravvenzione.

Art. 17 Uso di scale

Non si può fare uso di scale a mano in luogo pubblico, senza che siano custodite alla base da persona adulta e provviste dei regolamentari dispositivi antiscivolo.

Art. 18 Accensione di fuochi – Stoppie

E' vietato accendere fuochi nelle strade, piazze, passaggi ed altri luoghi pubblici per qualsiasi ragione, salvo la necessità di dover provvedere all'esecuzione di lavori sul suolo pubblico stradale (pavimentazione, incatramatura, ecc.). E' vietato gettare in qualsiasi luogo pubblico fiammiferi o altri oggetti accesi.

Sia all'interno che all'esterno delle abitazioni, e nelle loro pertinenze, non è permesso l'accensione di fuochi se il fumo non immetta in apposita conduttura. E' vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe e simili, appoggiando le relative condutture alle pareti, finestre ed ai muri esterni delle case, salvo autorizzazione dell'Autorità Comunale.

E' vietata l'accensione di fuochi in prossimità delle strade quando la direzione del vento porti il fumo sulle strade stesse con pericolo per la circolazione dei veicoli e danni per i pedoni.

E' fatta salva l'accensione dei fuochi nei campi e nei boschi nei periodi e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 59 del T.U.LL.P.S.

Art. 19 Cautele nei lavori

Nei luoghi di pubblico passaggio, cortili compresi, ed ogni area comunque aperta al pubblico, tutti i lavori che possono risultare pregiudizievoli per i passanti, ancorché autorizzati dall'Amministrazione Comunale, devono essere svolti previa adozione di appositi ripari.

Le stesse cautele dovranno essere adottate dai titolari di negozi, laboratori, officine con aperture verso luoghi di pubblico passaggio, in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, faville, polveri, fumi, acqua, oli ed altro, ovvero afflati maleodoranti.

Art. 20 Lancio e trasporto di oggetti - Giochi vietati

E' vietato lanciare o abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.

E' altresì vietato lanciare pietre, palle di neve, frutta, ortaggi, uova o qualsiasi altro oggetto o cosa che possa riuscire di pregiudizio alle persone ed alle proprietà altrui,

nonché lanciare o fare esplodere petardi, mortaretti e simili in luogo pubblico senza la preventiva autorizzazione della Autorità locale.

E' parimenti vietato, fuori dai luoghi all'uopo destinati, giocare a palla, alle bocce, utilizzare pattini, monopattini, skate-board, ed ogni altro gioco che possa costituire molestia o pericolo per le persone, arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, dell'illuminazione pubblica, nonché sui cartelli stradali e pubblici manufatti.

E' vietato il trasporto di oggetti (vetri, ferri acuminati, ecc.) che possano recare danno o comunque pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele atte ad evitare danni, anche potenziali, alle persone. Gli oggetti rigidi (aste, tubi, scale, ecc.) non debbono essere trasportati da parte di persone a bordo di biciclette o motocicli.

Art. 21 Operazioni domestiche vietate – Esposizione di oggetti pericolosi

E' vietato battere tappeti, stuoie, o eseguire simili operazioni sulla pubblica via e dalle finestre ad essa prospicienti, è altresì vietato gettare da finestre, balconi, terrazze, ed altre aperture di edifici ogni specie di cose.

E' vietato annaffiare piante in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

E' parimenti vietato tenere sulle finestre, logge, ringhiere, poggiali, davanzali, ed altro, vasi di fiori, gabbie di uccelli ed altri oggetti se non efficacemente assicurati.

I serramenti, le persiane e le griglie delle finestre devono essere in ogni caso assicurati in modo da non venire mossi dal vento e tenute in perfetto stato d'uso dai proprietari in modo da evitare qualsiasi pericolo per i passanti.

Dalle finestre interne la spolveratura di cui al primo comma potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle 9,00.

Art. 22 Canne fumarie

Fatta salva l'osservanza delle norme contro l'inquinamento atmosferico, sia all'interno come all'esterno delle abitazioni non è permesso accendere fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi oltre il colmo del tetto, anche delle abitazioni vicine.

E' vietato dare sfogo al fumo di camini, stufe e simili, appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni, senza apposito isolamento, in conformità a quanto prescritto nelle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti nel rispetto della normativa disciplinante la realizzazione di tali manufatti.

I camini devono sporgere almeno di un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine o attività producenti gas nocivi o fastidiosi, l'altezza minima di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità Comunale, fermo restando il rispetto delle norme in materia di immissioni in atmosfera.

Le canne dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine, ed in genere tutti i condotti da fumo e dei gas devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine e mantenuti in perfetto stato.

Art. 23 Sgombero della neve dai tetti

E' proibito gettare la neve dai tetti o trasportarla dall'interno dei cortili sul suolo pubblico.

Quando il peso della neve sopra i tetti o sulle terrazze possa far temere un pericolo, lo scarico di esse sul suolo pubblico, potrà essere autorizzato dall'Autorità Comunale che prescriverà le opportune cautele perché l'operazione non risulti pericolosa od incomoda al pubblico transito.

In tal caso il proprietario dello stabile, dal quale viene effettuato lo scarico, quando la neve sia da ostacolo al pubblico transito, è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nelle apposite località designate dall'Autorità che rilascia la suddetta autorizzazione.

I poggioli ed i davanzali delle finestre devono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di sgombero della via o piazza sottostante ed in modo da non recare danno o molestia ai passanti.

Art. 24 Sgombero della neve dai marciapiedi e rimozione del ghiaccio

I conduttori, i proprietari residenti, gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi sono tenuti, anche solidalmente, a spazzare la neve dai marciapiedi e dai sottoportici lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività e pertinenze. In mancanza di marciapiede l'obbligo si limiterà allo sgombero di un solo metro dal fronte degli edifici.

La spazzatura della neve verrà eseguita non appena cessata la nevicata tanto di giorno feriale che festivo; se la nevicata viene a cessare durante la notte, lo sgombero così come previsto nel comma precedente, dovrà essere effettuato entro le ore 9,00 del mattino seguente.

I titolari di licenze municipali che usufruiscono del suolo pubblico con banchi, chioschi, edicole e simili, nonché tutti coloro che, in qualsiasi altra forma, siano concessionari del suolo stesso, hanno l'obbligo di spazzare dalla neve il posto occupato e nel tratto attorno per almeno un metro.

I destinatari di queste norme hanno altresì l'obbligo di togliere immediatamente lo strato di ghiaccio che si fosse formato, non mancando di spargere al suolo, nel frattempo, sostanze idonee ad impedire lo sdruciolamento.

Art. 25 Divieto di spargimento d'acqua – ripari di pozzi

E' vietato lo spargimento d'acqua sul suolo pubblico, soprattutto in tempo di gelo.

E' vietato altresì annaffiare i sottoportici ed i marciapiedi in misura tale che ne risulti incomodo o pericoloso per i passanti.

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti e capaci ad impedire la caduta di persone, cose o animali.

Art. 26 Accatastamento legna e materie infiammabili

Non si possono accatastare né tenere accatastate, allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna ed altre materie di facile accensione se non si adottano le cautele che prescriverà l'Autorità Comunale a seconda dei casi.

All'interno dell'abitato i magazzini ed i depositi di fieno, legnami, stracci, legna da ardere, cartoni e altri materiali combustibili non possono essere tenuti che in locali coperti da volta reale o solai in cemento armato, oppure in locali isolati muniti di fitta rete metallica alle finestre.

I locali contigui ai magazzini, di cui al comma precedente, non possono contenere materie facilmente infiammabili.

Art. 27 Gas – Uso di apparecchiature

Per l'installazione di apparecchi di utilizzazione di gas combustibili (gas manifatturato, gas naturale, gas di petrolio liquefatto, ecc.) ad uso civile, sia coloro che procedono all'impianto, che gli utilizzatori, dovranno attenersi alle disposizioni di legge ed alle norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza. Al termine dei lavori gli esecutori dovranno rilasciare e consegnare agli uffici comunali competenti, copia del certificato di conformità dei lavori eseguiti, attestante le norme di riferimento a cui si sono attenuti per la realizzazione degli impianti alla regola d'arte.

Art. 28 Materie infiammabili - Scorte

E' vietato detenere negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostiglio soprastanti o sottostanti le abitazioni riserve di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio anche in piccole quantità. E' comunque fatta salva l'osservanza delle norme e delle prescrizioni in materia di prevenzione incendi per le attività ed i locali soggetti al rilascio del relativo certificato di prevenzione incendi in base alle vigenti disposizioni.

Capo II Decoro, ordine e pulizia dell'abitato

Art. 29 Disciplina per l'esposizione di cartelli, insegne e simili

E' vietata qualsiasi esposizione di insegne, vetrine, cartelli, frontoni, addobbi, festoni, lumi, mensole e sostegni, antenne, nome di ditte e pubblicità di ogni genere senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale che potrà negarla per fini di tutela dell'estetica

cittadina in generale e del carattere artistico e storico del luogo ovvero altro giustificato motivo.

Art. 29 Bis – Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 Luglio 1997, art.3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale, nonché intende regolarizzare ai sensi dell'art. 1 lettera D della legge sulla sicurezza degli impianti N.46/90 tutte le antenne già installate e quelle che dovranno essere installate.

2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

3. Per antenna parabolica s'intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la distribuzione all'interno dei singoli edifici.

4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alle trasmissioni di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a) tutti i proprietari o possessori d'immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi d'antenne collettive centralizzate da installarsi sul manto di copertura dell'edificio, non sono ammesse installazioni in facciata;
- b) la loro installazione non è soggetta ad alcun titolo abilitativo e le eventuali opere edili necessarie sono disciplinate dalle normative vigenti;
- c) in tutti gli immobili possono essere ammessi, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di un'unità abitativa in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di un'antenna collettiva ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare sino al raggiungimento del numero massimo per l'installazione dell'antenna collettiva;
- d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di un'antenna collettiva condominiale, le antenne dovranno comunque essere nel numero minimo necessario documentate da esigenze tecniche;
- e) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne sia condominiali che singole andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato «interno o verso cortile» dal Regolamento di Condominio;
- f) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
- g) nel caso la soluzione ordinaria del punto e) e quell'eccezionale del punto f) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio Comunale competente con allegata relazione redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti della

- Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
- h) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm.50;
 - i) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 - j) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e della parabola (massimo cm. 150);
 - k) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
 - l) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne, ove ciò sia possibile;
 - m) è vietata a meno di fondati motivi l'installazione di antenne paraboliche in zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura. In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla osta degli Enti preposti;
 - n) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 Marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti), l'installatore al termine dei lavori dovrà produrre idonea certificazione di conformità da depositarsi presso il Comune entro 30 giorni dal termine;
6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro un anno e adeguate alle norme previste dal comma 5, fatto salvo un periodo di moratoria della durata di un anno dal termine del periodo di adeguamento in cui non saranno comunque comminate sanzioni amministrative;
 - b) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive dovranno produrre, in caso di controllo la dichiarazione di conformità dell'antenna satellitare che dimostri che l'installazione sia avvenuta prima dell'approvazione del presente articolo;
 - c) In caso di impossibilità dell'esibizione del certificato di conformità di cui al precedente punto potrà essere dimostrata la data di installazione mediante esibizione della fattura emessa dall'impresa esecutrice dei lavori, fermo restando che trattandosi di impianti soggetti alla legge 46/90 e pertanto dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante il corretto montaggio nel rispetto delle normative tecniche vigenti;.

Art. 30 Monumenti e targhe

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione comunale, prefettizia o ministeriale, secondo le rispettive competenze e fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le copie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro necessario; l'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di rimuovere o in qualunque altro modo togliere dalla pubblica vista le iscrizioni o memorie monumentali esistenti all'esterno degli edifici in contrasto o in difformità dalla autorizzazione rilasciata.

Art. 31 Tende nelle arcate

Le tende installate nelle arcate dei portici per riparare dal sole devono corrispondere, nei riguardi delle linee architettoniche, alle disposizioni del successivo articolo.

Il margine inferiore dovrà distare dal piano camminabile almeno due metri quando le arcate dei portici abbiano all'interno i marciapiedi.

Le estremità di tali tende devono essere assicurate ai pilastri in modo da impedire che il vento le agiti e le scuota.

Le tende stesse devono essere in armonia con l'architettura dell'edificio.

Art. 32 Tende dei negozi

Le tende destinate a proteggere dal sole i negozi e le altre attività, ad eccezione dei casi di cui al precedente articolo, devono essere collocate entro le linee architettoniche degli edifici senza turbarle e nel loro ripiegamento, debbono trovare posto nel vano dell'apertura che le proteggono.

In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutte le aperture protette, avere uguale forma ed impostazione ed i colori devono essere fra loro intonati.

Le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di mt. 2,30 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 30 dalla verticale del ciglio del marciapiede.

Il rilascio di permessi per l'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetto alle precedenti norme, è subordinato alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli disciplinanti la viabilità, i semafori per la circolazione del traffico, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sui marciapiedi.

Nessuna tenda o parte di essa può essere assicurata al suolo con fili, perni, pali e simili.

In caso di pioggia o vento forte le tende non possono rimanere spiegate.

Art. 33 Vernici fresche

Ogni oggetto in genere verniciato di fresco, situato lungo il pubblico passaggio, dovrà essere convenientemente segnalato al pubblico in modo facilmente visibile, se possibile dovrà essere isolato per evitare contatti accidentali.

Art. 34 Fontane pubbliche – divieti

E' vietato prelevare l'acqua dalle fontane o altri punti di prelievo, spruzzarla contro i passanti così come manomettere anche le fontanelle, i congegni automatici e non, regolanti i getti d'acqua, gli idranti sopra e sottosuolo ovunque dislocati.

E' altresì vietato gettare nelle vasche carta, rifiuti, oggetti nonché cose di qualunque tipo atte a sporcare o inquinare le acque e imbrattare le vasche stesse.

L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è permesso esclusivamente per dissetarsi, nonché per piccole operazioni di carattere igienico come la lavatura di mani, pulizia di piccole escoriazioni e simili.

Art. 35 Imbrattamento di muri – Affissione manifesti

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni, figure come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matite, con carbone o altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti e gli edifici pubblici.

L'affissione dei manifesti, avvisi, manoscritti o altre cose simili, è permesso esclusivamente sugli spazi resi disponibili dall'Amministrazione Comunale e deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento e delle leggi vigenti in materia di pubbliche affissioni.

In particolare i privati e le agenzie immobiliari debbono affiggere, già muniti se previsto del bollo e/o tassa del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, gli avvisi di compravendita o locazione di immobili sugli accessi o pertinenze dell'immobile interessato, ovvero negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale; è fatto assoluto divieto di affissione o collocazione degli avvisi di cui sopra su alberi, pali, edifici o strutture pubbliche nonché lungo i muri o le cancellate delimitanti spazi pubblici o aree su cui insistono immobili o strutture pubbliche.

Art. 36 Cura dei luoghi aperti al pubblico e manutenzione infissi – sottoportici

Tutti i luoghi aperti al pubblico od anche semplicemente in vista del pubblico devono essere convenientemente e decorosamente sistemati e tenuti costantemente sgombri e puliti.

Le inferriate, i davanzali delle finestre, le porte, le persiane, le vetrine, i cartelli, le insegne, le targhe e ogni altro infisso prospettante sulle vie pubbliche devono essere conservati in modo decoroso, puliti da polvere, ruggine, ragnatele ed altro.

I conduttori, i proprietari e gli amministratori di qualsiasi stabile sono solidalmente tenuti ad una decorosa manutenzione e pulizia dei sottoportici e dei marciapiedi antistanti i relativi edifici.

L'Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie opere di pulizia, tinteggiatura, riparazione ed anche sostituzione o riverniciatura degli infissi.

Art. 37 Esposizione di oggetti da abitazioni

Per il decoro, negli aggregati urbani non si possono esporre alla vista del pubblico né distenderli per asciugarli abiti, strofinacci, biancheria, lenzuola, federe, coperte e simili.

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulle sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

Art. 38 Suolo pubblico e imbrattamenti - divieti

E' vietato imbrattare o sporcare il suolo pubblico e gettare acqua, rifiuti, carte, scarti di frutta od altri oggetti di qualsiasi specie come è parimenti proibito in qualsiasi luogo pubblico o privato aperto al pubblico o alla pubblica vista soddisfare le esigenze corporali fuori dagli appositi manufatti. I titolari di esercizi pubblici sono comunque tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici del loro locale.

Allo scopo di evitare lordure e possibili inconvenienti ai pedoni, i proprietari di cani o le persone incaricate della loro momentanea custodia debbono impedire che gli animali, con deiezioni o spandimenti di liquami, sporchino marciapiedi, gli spazi dei parchi e dei giardini pubblici non destinati a tale scopo ma in uso ad altri cittadini, gli spazi prospicienti i negozi, gli attraversamenti pedonali e gli accessi alle civiche abitazioni o ad edifici pubblici.

Ove si verificasse tale evenienza è fatto comunque obbligo al proprietario del cane ed alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia, di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed alla asportazione delle deiezioni qualora siano state utilizzate a tale scopo le sedi stradali, i marciapiedi, ed ogni altra pertinenza stradale o comunque suolo pubblico, comprese zone di parchi e giardini non espressamente destinati a tale scopo.

E' altresì proibito, sul suolo pubblico, spaccare o segare legna, nonché lavare veicoli o altre cose; sono vietate sul suolo pubblico le riparazioni di veicoli e simili salvo se da cause determinate da casi fortuiti o forza maggiore occorse durante la circolazione.

Qualora il lavaggio di veicoli o simili avvenga lungo corsi d'acqua, canali, fossi, rogge, cave, verranno applicate, in quanto compatibili, le norme e le sanzioni più gravi previste in materia di scarichi in acque di corsi superficiali.

Rientra, in ogni caso, nell'ambito del potere discrezionale dell'Amministrazione Comunale, stabilire divieti di accesso o transito ad animali in alcune zone del territorio comunale.

Art. 39 Arredi urbani, parchi e giardini pubblici – divieti

Fatto salvo quanto previsto nello specifico Regolamento Comunale disciplinante la fruizione dei parchi, giardini ed aree a verde comunali, nei luoghi pubblici è vietato danneggiare sedili, panchine, siepi, recinti, vasi ornamentali, cestini per rifiuti e simili, è vietato altresì cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde o virgulti, recare danni alle piante ed arrampicarsi su di esse, camminare sugli spazi erbosi, danneggiare tutti gli impianti in generale.

I trasgressori, senza pregiudizio delle sanzioni sancite dal presente Regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Nei parchi e giardini pubblici è particolarmente vietato:

- a) recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tali località;
- b) coricarsi nei luoghi erbosi, dormire sulle panchine, usare in modo scorretto le sedute delle panchine;
- c) porgere da mangiare agli animali ivi stanziati ed arrecare loro molestie;
- d) collocare sedie, baracche, panche, ceste od altre cose fisse o mobili;
- e) tenere momentaneamente i cani senza museruola e non condotti al guinzaglio, fermo restando il divieto di cui all'art. 38, comma 2;
- f) sostare senza autorizzazione, per la vendita di merci, bevande e giornali;
- g) entrare con qualsiasi veicolo (auto, motocicli, ciclomotori, ecc.) salvo che con biciclette se non espressamente vietato.

Capo III Custodia e circolazione degli animali - divieti

Art. 40 Divieto di tenere animali

E' vietato tenere all'interno dell'abitato animali, anche domestici, che rechino molestia o danno al vicinato.

E' altresì vietato il deposito o l'allevamento di polli, conigli, tacchini, anitre, ed altri animali in cortili o giardini o luoghi privati quando siano visibili dall'esterno e non siano consoni al decoro della località, ciò fermo restando il rispetto delle norme in materia previste dal Locale Regolamento di Igiene.

Il Sindaco, nel notificare il divieto, fisserà all'interessato un termine per l'allontanamento degli animali.

Art. 41 Animali pericolosi

E' fatto assoluto divieto di tenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Questi animali, se appartenenti a circhi equestri che eventualmente dovessero attraversare il territorio comunale o sostarvi per l'effettuazione di spettacoli circensi, dovranno:

- a) essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
- b) essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile in ogni momento qualsiasi contatto con le persone o con altri animali.

Art. 42 Della tenuta dei cani

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di Legge Nazionali e Regionali sulla prevenzione del randagismo, della tutela degli animali e loro salute e sull'istituzione dell'anagrafe canina è vietato:

- a) aizzare i cani fra loro o contro persone;
- b) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere passanti;
- c) dare anche in temporanea custodia cani di cattiva indole a bambini od incapaci;
- d) far vagare cani non muniti di museruola.

Tutti i cani di grande e media taglia ,oltre ad essere sempre tenuti al guinzaglio, qualora vengano portati in luoghi particolarmente affollati (mercati, fiere, pubblici esercizi, manifestazioni pubbliche, ecc.) dovranno essere muniti anche di museruola.

Si intendono qui richiamate le disposizioni previste in materia dal presente Regolamento negli artt. 38 commi 2, 3, e 5; 39 lettera a) e 40 comma 1.

Capo IV Dello sgombero delle immondizie

Art. 43 Rifiuti domestici

Ferme restando le disposizioni in materia previste dalla normativa Nazionale e/o Regionale in materia di rifiuti, loro classificazione, modalità e tipologia di smaltimento e dallo specifico Regolamento Comunale per il conferimento e a raccolta;

E' vietato esporre sul suolo pubblico rifiuti di qualsiasi tipo allo stato sfuso.

Dove è prevista la raccolta con l'impiego di sacchi in plastica, i sacchi dovranno essere accuratamente chiusi ed esposti sul suolo pubblico:

- a) in prossimità dell'entrata secondaria o di servizio dei fabbricati ove esistente o, in mancanza, in luogo molto prossimo all'unica entrata;
- b) non prima dell'orario e nei giorni stabiliti per il servizio di raccolta.

Dove è previsto un servizio di raccolta con il sistema dei cassonetti o con altri similari contenitori, i rifiuti dovranno essere immessi nel recipiente non allo stato sfuso ma in involucri adatti ad impedire la dispersione di polveri o di altri materiali organici minuti.

In ambedue i sistemi di raccolta i materiali ingombranti, come cartoni da imballaggio, cassette di frutta, e simili, provenienti da abitazioni private, esercizi o attività commerciali autorizzate allo smaltimento tramite il servizio di Nettezza Urbana, dovranno essere immessi in contenitori stabiliti dopo essere stati opportunamente spezzati e ridotti di volume a cura dell'utente, medesime modalità di conferimento rifiuti dovranno essere osservate dai venditori ambulanti frequentanti i mercati settimanali.

E' fatto assoluto divieto di asportare rifiuti dai contenitori nonché introdurre vernici, solventi e altri materiali tossici o pericolosi per la salute.

Le bottiglie ed i contenitori di vetro andranno smaltiti a cura dei cittadini, così come la carta, le pile scariche, i medicinali scaduti ed ogni altro tipo di materiale per il quale è prevista una raccolta separata, introducendoli o conferendoli negli appositi contenitori nei luoghi ove sono ubicati, o utilizzando quelli che sono stati consegnati agli stessi utenti da parte dell'Azienda incaricata della raccolta.

Art. 44 Rifiuti ingombranti

I materiali ingombranti o suppellettili domestiche fuori uso come mobili, elettrodomestici, materassi, televisori, brande, bombole di gas liquidi, e simili, non dovranno essere esposti o abbandonati in luoghi abusivi di scarico.

Tali materiali dovranno essere trasportati a cura e spese dell'interessato nella discarica comunale appositamente costituita, gli incaricati cureranno lo smaltimento senza ulteriori oneri per il cittadino.

Art. 45 Rifiuti non domestici

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 13, comma 3 del presente Regolamento, il materiale di risulta proveniente da lavori di manutenzione o lavori edili in genere, come lastre di vetro, serramenti, rottami di laterizi, spezzoni di tubi metallici, resti di grondaie, cavi elettrici di qualsiasi tipo ed altre cose simili, non potranno essere introdotti nei sacchi di plastica o nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere allontanati e trasferiti ad apposita discarica a cura del committente o dell'impresa esecutrice dei lavori. Sono fatte salve le norme speciali previste in materia di rifiuti speciali.

Similmente occorrerà procedere per i rifiuti provenienti dalla potatura di alberi, siepi ed in generale provenienti dalla pulizia di giardini.

Ogni tipo di rifiuti previsti dal presente Capo IV dovranno essere trasportati con mezzi idonei ad evitare la disseminazione, lo sgocciolamento, il polverio ed odori nauseabondi.

Art. 46 Espurgo di pozzi neri

Lo spurgo di pozzi neri deve essere fatto da ditte autorizzate per mezzo di autobotti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto dovranno essere eseguite in modo da non arrecare disturbo al vicinato. Ulteriori limiti temporali per l'esecuzione delle operazioni di spurgo potranno essere disciplinate mediante Ordinanza dell'Autorità Sanitaria locale.

TITOLO III QUIETE PUBBLICA

Art. 47 Uso di strumenti musicali

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 659 del C.P. e le disposizioni del vigente C.d.S., è vietato l'uso degli strumenti musicali nelle pubbliche vie e piazze dopo le ore 20,00 salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale in occasione di feste, fiere, mercati o ricorrenze civili o religiose.

Art. 48 Rumori molesti

E' vietato nelle case produrre rumori o grida incomodi al vicinato. Così pure è vietato dalle ore 22,00 alle ore 8,00 fare uso ad eccessivo volume di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione del suono.

L'uso di tali strumenti nei negozi di vendita e negli esercizi pubblici deve essere limitato in modo che all'esterno dell'esercizio non se ne percepiscano i suoni.

Chiunque per professione o mestiere sia costretto a far uso continuato di strumenti musicali o di apparecchi di diffusione di suono dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per portare il disagio dei vicini nei limiti della tollerabilità di cui alle vigenti normative in materia di rumore e dei regolamenti locali, in particolare dovranno essere rispettate le disposizioni previste nel Regolamento di igiene e nelle disposizioni di zonizzazione acustica.

In caso di inottemperanza si procederà con emissione di Ordinanza da parte dell'Autorità locale di P.S., sentito i pareri e valutate le eventuali relazioni tecniche dell'A.S.L. e A.R.P.A. territorialmente competenti.

La mancata inosservanza dell'Ordinanza verrà perseguita a norma di legge.

Nell'uso delle saracinesche metalliche o porte basculanti si dovranno adottare tutti gli accorgimenti o dispositivi idonei, in base alle tecniche e conoscenze del momento, ad eliminare rumori molesti al vicinato.

Chi impiega sistemi di allarme sonoro è tenuto a fare in modo che il medesimo si disattivi immediatamente ed automaticamente dopo un minuto dall'avvio e che riprenda per un massimo di altre tre volte per lo stesso tempo nell'arco massimo di mezz'ora. Dopo tale periodo il sistema di allarme dovrà disattivarsi automaticamente, o dovrà essere disattivato dal titolare o da persona da lui incaricata.

Chi impiega sistemi di allarme sonoro e si assenta per periodi di tempo tali da non poter intervenire per la disattivazione nei termini sopra previsti, dovrà provvedere ad incaricare persone di sua fiducia che possano intervenire in sua vece, lasciando recapito telefonico per il rintraccio a portieri, custodi, vicini, ovvero in modo visibile alle Forze dell'Ordine eventualmente chiamate per l'intervento a tutela della pubblica quiete, determinato per l'intempestivo e/o anomalo funzionamento del sistema.

E' vietato sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche tenere cani in cortili o all'aperto, che abbaino con frequenza, specialmente di notte.

Fatte salve le disposizioni del C.d.S. in materia di divieto di circolazione dei veicoli e di limiti di velocità, a tutela della pubblica quiete e dell'incolumità dei pedoni è fatto divieto ai conducenti di veicoli, motoveicoli, ciclomotori di scorrazzare e fare caroselli lungo le strade, nelle piazze e isole pedonali, nonché produrre con detti mezzi, sia di giorno che di notte, rumori molesti.

Art. 49 Pubblicità sonora

Nel territorio comunale, fatte salve le disposizioni del C.d.S., è consentita la pubblicità sonora con qualsiasi mezzo acustico mobile previo autorizzazione della Autorità Comunale e nei limiti e con le prescrizioni in essa contenuti. Tale pubblicità è comunque vietata in prossimità di scuole, case di riposo, case di cura e ospedali.

La tonalità deve essere particolarmente modesta e tale da non essere percepita ad un distanza maggiore di 100 metri.

Art. 50 Cortili- divieti

Nei cortili comuni a diverse abitazioni è vietato compiere operazioni che rechino noia e molestia al vicinato nonché esercitare all'aperto mestieri rumorosi o che abbiano come conseguenza la formazione di gas di scarico o emissioni in atmosfera.

Art. 51 Carico e scarico delle merci

Le operazioni di carico e scarico delle merci di ogni tipo di merce deve avvenire entro i limiti di spazio e di tempo strettamente necessari al bisogno, ed essere effettuata con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Gli orari delle operazioni devono essere compresi in quelli delle attività rumorose consentite nel centro abitato.

E' fatto assoluto divieto di carico e scarico dalle ore 20,00 alle ore 8,00 da parte di privati cittadini, i quali dovranno in ogni caso ottenere la preventiva autorizzazione comunale se le operazioni comportano l'occupazione temporanea di suolo pubblico, previo pagamento della relativa tassa.

Nel corso delle operazioni oggetto del presente articolo, anche se di brevissima durata, è fatto divieto di tenere acceso il motore degli automezzi utilizzati.

Art. 52 Suono delle campane

Fatta eccezione per le speciali ricorrenze solenni (Natale, Pasqua, S. Patrono, ecc.) e per i casi di calamità, le campane non potranno essere suonate dopo le ore 22,00 e sino al levar del sole.

La durata complessiva del suono per ogni funzione non potrà superare, salvo casi eccezionali, il quarto d'ora e tra un suono e l'altro dovranno intercorrere almeno cinque minuti.

TITOLO IV

Della circolazione - dei divieti di passaggio e di sosta – determinazione di spazi per fiere e mercati

Art. 53 Circolazione stradale

La materia della circolazione stradale è interamente disciplinata dal C.d.S. dal relativo Regolamento di attuazione e dalla leggi complementari. Per quanto non espressamente in tali norme disciplinato trovano applicazione quelle riportate nel presente titolo.

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica presente.

Art. 54 Transito e sosta delle carovane di nomadi – sosta di roulotte

Fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale dell'utilizzo del campo nomadi, è fatto divieto alle carovane di nomadi e zingari di sostare nel territorio comunale, fuori dagli spazi appositamente attrezzati e destinati se esistenti.

E' vietato il soggiorno di roulotte e altri veicoli attrezzati ad uso abitativo mobile su suolo pubblico o privato aperto al pubblico, se non in specifici luoghi attrezzati e il cui proprietario abbia ottenuto le relative autorizzazioni all'esercizio di tale attività. Fanno eccezione quelle al seguito di circhi e giostrai che, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Comunale, prenderanno posto, nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato nell'autorizzazione.

E' altresì vietata la sosta prolungata sul suolo pubblico di mezzi di circolazione che attuano in modo permanente una occupazione di suolo pubblico non autorizzata e che siano usati a scopo abitativo.

Art. 55 Degli spazi per fiere e mercati

Fermo restando quanto disciplinato nel Regolamento del Commercio su aree pubbliche, gli spazi destinati a mercati e fiere sono determinati dall'Autorità Comunale che fissa altresì il numero minimo e massimo dei posteggi da attuarsi per ciascun mercato e/o fiera.

TITOLO V
Dei bagni in luogo pubblico

Art. 56 Bagni in luogo pubblico

E' sempre vietato fare bagni nelle acque pubbliche esistenti nel territorio comunale.

TITOLO VI

Industria - arti e mestieri

Capo I Attività rumorose

Art. 57 Definizione di attività rumorosa e incomoda

Sono ritenute rumorose tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchinari o strumenti i quali producono continuamente o periodicamente vibrazioni o rumori la cui intensità superi di almeno 5 dB con idoneo fonometro avente caratteristiche di precisione non inferiori a quelle indicate per i fonometri di classe 2 dalla International Electrotechnical Commission (I.E.C.) il rumore di fondo.

Sono considerate scomode le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

E' fatto divieto di far funzionare negli appartamenti motori di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli per uso domestico e di limitatissima potenza, nonché strumenti, anche normali ma che per il loro uso arrecano molestia o disturbo al vicinato.

Art. 58 Attività produttive – rumorose - moleste - richiesta di autorizzazione - rilascio di nulla osta

Chiunque intenda avviare sul territorio comunale l'esercizio di un'industria; arte o mestiere rumoroso, pericoloso o molesto; trasferire in altro luogo, ampliare o comunque modificare in tutto o in parte attività già esistenti oppure far funzionare uno o più motori, forni e macchine in genere, deve inoltrare apposita domanda alla Autorità Comunale.

Il richiedente dovrà presentare una domanda, da ritirarsi presso il competente Ufficio Tecnico comunale, indicante inoltre il numero, la qualità, la potenza in HP ed il modo di funzionamento delle singole macchine nonché le procedure di lavorazione ed i prodotti utilizzati.

La domanda dovrà inoltre essere corredata di uno schema planimetrico dei locali e degli impianti e macchinari presenti o da installarsi in opportuna scala.

Qualora il richiedente intenda impiantare in un fabbricato destinato ad abitazione un esercizio con macchine attivate da motori o dalla forza umana deve darne comunicazione, menzionando il numero, la qualità, la potenza in HP ed il funzionamento delle singole macchine, nonché la durata del funzionamento stesso.

Quanto sopra è disposto fatte salve le norme Nazionali, Regionali o Locali disciplinanti le attività produttive o commerciali in genere, e le norme relative alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

Per i depositi e la rivendita di infiammabili e combustibili si osserveranno le disposizioni vigenti in materia.

L'Autorità Comunale, esaurite le istruttorie prescritte dalle norme legislative e dal Regolamento d'Igiene vigente, concede o meno il nulla-osta per l'apertura sulla base delle risultanze istruttorie.

Art. 59 Attività insalubri – procedura per ottenimento della autorizzazione per nuovi Impianti – Gestione degli impianti esistenti

Chiunque intenda avere l'autorizzazione per avviare sul territorio comunale ogni genere di impianti che possano dare luogo ad emissioni nell'atmosfera dovrà adempiere e seguire le procedure disciplinanti la materia.

Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati nel rispetto dei tempi e termini previsti dalle norme, sempre che risulti compatibile la loro ubicazione rispetto al centro abitato e la loro permanenza in tale luogo.

Art. 60 Officine - Condizioni di esercizio

Nelle officine site in edifici destinati ad abitazioni civili o contigue a tali edifici, gli apparecchi o meccanismi a moto rapido e destinati ad agire per urto o che comunque producono sensibile rumore o vibrazioni debbono installarsi sopra apposite fodere isolanti, capaci di disperdere e/o assorbire le vibrazioni, le scosse e i contraccolpi in modo di non trasmetterle alle strutture dell'edificio.

Debbono comunque essere adottate le più efficaci precauzioni atte a tutelare la sicurezza e la solidità delle costruzioni e ad evitare la propagazione del rumore e delle vibrazioni alle case adiacenti.

E' fatta salva l'osservanza delle norme riguardanti le misure di prevenzione incendi, di sicurezza, di igiene e sociali contemplate da leggi e dai regolamenti generali e locali nonché e altre che l'Autorità competente riterrà opportuno imporre.

Il rilascio di concessioni, autorizzazioni, nulla-osta è fatto ai soli effetti dei regolamenti comunali e non implica alcuna responsabilità da parte dell'Autorità concedente.

Art. 61 Attività rumorose – locali

I locali in cui si effettuano attività rumorose o incommode devono mantenersi per quanto possibile chiusi.

Per essi potrà esigersi che siano adottate tutte le cautele capaci di attutire, nei limiti del possibile, la propagazione del rumore molesto.

L'Autorità comunale per mezzo dei suoi tecnici e/o appartenenti alle Forze dell'Ordine, può in ogni tempo ispezionare gli esercizi di cui ai precedenti articoli e ordinare modifiche agli impianti o la cessazione dell'attività che provoca gli inconvenienti, quando venga

accertato che l'attività medesima non corrisponde alle condizioni in base alle quali l'atto autorizzatorio è stato concesso.

L'esecuzione dei lavori di modificazione, necessari a riportare le condizioni degli impianti nei limiti prescritti di cui al comma precedente, verrà disposta con Ordinanza del Sindaco.

Con Ordinanza del Sindaco può essere disposta la chiusura degli esercizi per i quali è stata accertata l'impossibilità della coesistenza degli stessi con il rispetto della quiete pubblica.

Art. 62 Attività rumorose – orari

Nell'espletamento delle attività lavorative l'uso di macchine e/o strumenti rumorosi o incomodi é consentito nei giorni feriali e nei seguenti orari:

- Dal 1° ottobre al 31 marzo – dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 19,30;
- Dal 1° aprile al 30 settembre – dalle 7,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 20,00.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario qualora particolari circostanze ne determinino le necessità.

Per occasionali e contingenti motivi l'Autorità Comunale potrà, volta per volta, autorizzare per iscritto deroghe all'orario come sopra stabilito, ampliando o riducendo le fasce orarie ovvero vietando in determinate ore l'esercizio di attività rumorose od incommode.

La disciplina di cui al primo comma del presente articolo non si applica nelle zone destinate ad insediamenti produttivi come previsto dal P.R.G.

Capo II Mestieri girovaghi

Art. 63 Mestieri girovaghi

Nessuno potrà esercitare sia abitualmente che occasionalmente mestieri girovaghi (suonatori, facchini, cenciaioli, ecc.) senza aver adempiuto alle formalità previste dalle norme vigenti in materia.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con offerte di merci o servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

Art. 64 Conducenti di veicoli di piazza

Si intendono qui espressamente richiamate le norme disciplinanti i Servizi pubblici di Piazza e del Regolamento Comunale per quanto compatibile alle suddette norme.

I taxi dovranno sostare nei punti prestabiliti dall'Amministrazione Comunale, all'interno degli appositi posteggi, e garantire la loro presenza laddove previsto perché il servizio possa essere esteso ad un maggior numero di cittadini.

Art. 65 Facchini

Per il servizio di facchinaggio l'obbligo di adempiere alle disposizioni delle normative vigenti riguarda gli appartenenti a Cooperative, Carovane od altre associazioni di facchini liberi esercenti non associati in detti organismi.

Art. 66 Suonatori ambulanti

Ai suonatori ambulanti è vietato:

- a) di ostacolare il traffico;
- b) di suonare nello stesso luogo per più di dieci minuti;
- c) di soffermarsi ad una distanza inferiore di mt. 150 da ospedali, case di cura e di riposo, da tutte le scuole durante le ore di lezione, dalle chiese, dai teatri e da altri luoghi di pubblico spettacolo durante le rappresentazioni.

Sono comunque fatte salve le limitazioni previste dall'art. 49 del presente Regolamento in materia di pubblicità sonora.

Art. 67 Spettacoli viaggianti (giostre e circhi equestri)

Sono considerati spettacoli viaggianti le attività di trattenimento e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti anche in maniera stabile.

L'esercizio dei circhi equestri e delle singole attività di spettacolo viaggiante è subordinato al possesso delle autorizzazioni previste in materia, ed al rilascio della licenza da parte dell'Autorità Comunale previa verifica delle condizioni di sicurezza previste dalle leggi e regolamenti.

Oltre alle autorizzazioni di cui sopra, i richiedenti dovranno adempiere al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico nella misura prevista previo ottenimento della relativa concessione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere forme di cauzione a garanzia del ripristino dei luoghi in caso di danneggiamento.

TITOLO VII

Attività alberghiere – turistiche - spettacoli - commercio

Capo I Attività alberghiere – turistiche e spettacoli

Art. 68 Alberghi

L'attività alberghiera è soggetta a licenza da rilasciarsi da parte dell'Autorità competente del luogo in cui insiste la struttura ed essa adibita.

E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni, locande, di tenere esposto in modo ben visibile, sia alla ricezione che in ogni singola camera, il regolamento dell'albergo.

Nel regolamento debbono essere indicati:

- a) i servizi forniti dall'albergo;
- b) i servizi forniti per camera;
- c) i servizi compresi nel prezzo;
- d) il prezzo della camera;
- e) l'ora di consegna della camera;
- f) l'orario dell'uso della camera;
- g) il tempo massimo entro il quale il cliente può disdire la camera.

Art. 69 Agenzie di viaggio e turismo

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono le seguenti attività, ovvero una sola di esse:

- a) Produzione, organizzazione e vendita esclusivamente tramite altre agenzie di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea), soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi.
- b) Organizzazione e vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie di viaggi (per via terrestre, marittima o aerea), soggiorni e crociere per singolo persone o gruppi.

L'esercizio delle attività precedentemente indicate sia da parte delle agenzie di viaggio che delle loro filiali e succursali è soggetta alle autorizzazioni Regionali in materia.

Art. 70 Guida turistica, interprete, corriere o portatore alpino, insegnante di sci

E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie d'arte e scavi archeologici, luoghi in genere, illustrando le attività storiche, artistiche, monumentali paesaggistiche e naturali.

E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.

E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, fornendo

elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide.

E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica dello sci.

E' guida alpina chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in scalate o gite in montagna.

L'esercizio delle attività precedentemente indicate è soggetta alle autorizzazioni e/o comunicazioni previste dalla normativa vigente.

I requisiti professionali per lo svolgimento delle su indicate attività sono accertati dalle Regioni.

Art. 71 Spettacoli e trattenimenti pubblici

Nessun locale destinato a pubblici spettacoli può essere aperto, neppure per una rappresentazione straordinaria, se l'assuntore e/o organizzatore, dopo essersi munito della licenza di agibilità, non abbia ottemperato alle prescrizioni relative alla sicurezza nel rispetto delle norme in materia e non abbia chiesto ed ottenuto la relativa licenza per lo svolgimento da parte della Autorità Locale.

Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, il Sindaco, o suo delegato, con apposita ordinanza, potrà determinare i periodi massimi orari, giornalieri, settimanali, mensili o annuali, per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti pubblici, da tenersi in luoghi aperti e/o in spazi chiusi, nonché stabilire i periodi dell'anno nei quali negli esercizi pubblici potranno tenersi pubblici spettacoli.

Il rilascio della licenza di pubblico spettacolo è sempre subordinata al rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. L'assuntore e/o organizzatore dovrà presentare apposita dichiarazione da parte di tecnico esperto in acustica, attestante il mantenimento della rumorosità entro i limiti stabiliti dalle norme, tenuto conto della zonizzazione acustica del territorio comunale.

La vigilanza ed il controllo sui locali di pubblico spettacolo è esercitata dagli Ufficiali e Agenti di P.S. e P.G., nonché da ogni altro addetto di organi a ciò abilitati dalla legge, che potranno in ogni momento verificare la sussistenza dei presupposti necessari al rilascio della licenza.

Capo II Commercio

Art. 72 Attività commerciale in sede fissa

Qualsiasi attività commerciale di vendita al minuto in sede fissa è disciplinata dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore.

I titolari di attività commerciali ed esercizi pubblici sono tenuti al rispetto degli orari previsti dalle disposizioni vigenti e disciplinati con Ordinanza del Sindaco.

Eventuali deroghe debitamente motivate dovranno essere autorizzate dai competenti uffici comunali a ciò preposti.

Art. 73 Prezzi

I commercianti al minuto, sia in sede fissa che in forma itinerante, sono tenuti ad osservare la normativa che riguarda l'esposizione dei prezzi al pubblico, che dovranno essere esposti in modo ben visibile e facilmente leggibile sulle merci in vendita, non dovranno essere utilizzati caratteri di scrittura difficilmente decifrabili o che possono indurre il consumatore in errore.

Art. 74 Peso netto

Le merci vanno vendute a peso netto, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Tutte le merci devono essere pesate usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Gli strumenti utilizzati per la pesatura e misura dovranno essere idonei e conformi alle caratteristiche previste dalla normativa in materia di pesi e misure.

Art. 75 Vendita di prodotti preimballati

Il prodotto posto in vendita in un imballaggio o in una confezione che lo avvolga interamente o parzialmente, è da ritenersi venduto nel rispetto della legge qualora l'imballaggio o la confezione porti l'indicazione del peso netto del prodotto stesso, la provenienza, il luogo di confezionamento, gli ingredienti, la data di scadenza per la consumazione.

Il consumatore, prima dell'effettuazione dell'acquisto, può chiedere, se il prodotto non è stato confezionato industrialmente, l'apertura ai fini della verifica del peso netto indicato. In tal caso, non potrà rifiutare l'acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza fra il peso indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare dovrà essere variato in proporzione.

Sono fatte salve le norme particolari riguardanti la vendita di singoli prodotti o specifiche categorie, nonché violazioni che potrebbero ipotizzare reati in ambito commerciale.

Art. 76 Insegne

Tutti i negozi, sia all'ingrosso che al minuto, nonché gli esercizi pubblici, devono avere all'ingresso principale l'insegna indicante il tipo di negozio stesso.

Per ragioni di decoro architettonico l'Autorità Comunale può disporre che tutti i negozi, situati nelle vie e piazze stabilite con apposita ordinanza, debbano essere muniti di serrande e vetrine con tipo prescritto dalla stessa.

Art. 77 Mostre nei negozi

Le mostre e in genere, gli oggetti esposti negli esercizi commerciali o nelle botteghe alla vista del pubblico, non dovranno oltrepassare il filo esterno del muro che chiude l'esercizio o la bottega stessa, salvo diversa autorizzazione.

E' vietato, a scopo di mostra, appendere oggetti o collocarli in qualsiasi modo all'esterno dei negozi o botteghe; tale divieto può essere esteso alle edicole, chioschi o simili, mediante prescrizione da farsi nell'atto di concessione, salvo diversa autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 78 Rifiuto di vendita

I rivenditori di merci non possono rifiutare per nessuna ragione la vendita della merce dietro pagamento del corrispettivo dovuto, né possono occultarla in alcun modo.

Essi devono essere costantemente forniti, specie se si tratti di generi alimentari, di scorte sufficienti di merci in grado di soddisfare le normali richieste del pubblico.

Art. 79 Ispezione negli esercizi

Gli Ufficiali, i Sottufficiali e gli Agenti della Polizia Locale, provvedono ad ispezionare periodicamente qualsiasi esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che la merce, specie se trattasi di generi alimentari, sia ben tenuta e conservata sia per controllare l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

Art. 80 Forni e pane

I forni e gli annessi laboratori dovranno durante la lavorazione e la cottura del pane, essere in condizioni tali che ne siano sempre possibili l'accesso e l'uscita.

Il pane deve essere venduto a peso, esclusa ogni altra maniera. Ogni tipo deve essere separato dagli altri, e conservato in apposite scansie sollevate da terra, mantenute perfettamente pulite.

Art. 81 Venditori ambulanti itineranti - comportamento

Fermo restando quanto disposto nel Regolamento Comunale del Commercio su aree Pubbliche, i venditori ambulanti non possono fermarsi sul suolo pubblico per più del tempo necessario per soddisfare le richieste degli acquirenti, come pure sostare per offrire la merce.

E' fatta eccezione per quelle zone in cui si tengono i mercati e per il tempo in cui gli stessi hanno luogo, inteso che i venditori dovranno porsi nel luogo assegnato in via permanente con atto di concessione comunale o dagli incaricati del comune.

E' vietato agli stessi venditori di sostare in qualsiasi modo, anche momentaneamente, in località nelle quali la loro presenza ostacolasse il libero transito o rendessero incomoda la

circolazione stradale, dovranno allontanarsi in ogni caso a richiesta o intimazione degli agenti della forza pubblica.

Senza la prescritta autorizzazione comunale è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, angurie, castagne, uva ecc., nonché di derivati da detti prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita, ecc.

In ogni caso sono richiamate le norme di legge e regolamentari attinenti al commercio ambulante in forma girovaga per ragioni di traffico e viabilità, nelle vie e nelle piazze del territorio determinate con ordinanza dell'Autorità Comunale.

TITOLO VIII

Sanzioni e norme finali

Art. 82 Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da Leggi e Regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma della legge 3/2003 con applicazione di sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

Il procedimento di contestazione, pagamento in misura ridotta, ricorso alle violazioni del presente Regolamento sono disciplinate dalla Legge 689/81, a cui si dovrà fare riferimento per quanto non specificatamente in esso disciplinato.

Il pagamento della sanzione non esime il trasgressore dall'obbligo di porre termine al comportamento che ha integrato la violazione del presente Regolamento.

Art. 83 Risarcimento dei danni

Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dal pagamento della sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e quantificati dagli uffici competenti.

Art. 84 Diffida ed esecuzione d'ufficio

In tutti i casi nei quali è stata constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il Sindaco, indipendentemente dalla irrogazione della sanzione, può diffidare l'autore o il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario o illegittimo prescrivendogli all'uopo un termine perentorio.

Art. 85 Entrata in vigore

Il presente Regolamento composto da 86 articoli, entrerà in vigore dopo la prescritta approvazione degli organi comunali competenti in materia e dopo i termini di pubblicazione.

Da tale data cesserà di avere vigore il precedente regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra disposizione contenuta in Regolamenti Comunali precedentemente emanati se incompatibili con le norme in questo contenute.

Art. 86 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione a sua richiesta, nel Comando di Polizia Locale ed in ogni altro ufficio Comunale che abbia interesse a detenerlo.

INDICE

TITOLO I Permessi comunali e suolo pubblico.....	1
Capo I Disposizioni generali	1
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	1
Art. 2 Scopi del Regolamento	1
Art. 3 Ambito di applicazione	1
Art. 4 Ordinanze Sindacali ed ordini verbali.....	1
Art. 5 Incaricati della vigilanza	1
Art. 6 Operazioni di Polizia Giudiziaria	2
Art. 7 Agenti giurati di società private.....	2
Capo II Permessi comunali e suolo pubblico	2
Art. 8 Licenze ed autorizzazioni.....	2
Art. 9 Suolo pubblico - Definizione.....	2
Art. 10 Occupazione di suolo pubblico.....	3
Art. 11 Occupazione abusiva di suolo pubblico.....	3
TITOLO II Incolumità – Decoro – Ordine e pulizia dell’abitato – Animali –	
Sgombero delle immondizie.....	4
Capo I Dell’incolumità e della sicurezza degli abitanti	4
Art. 12 Pericolo per la pubblica incolumità	4
Art. 13 Depositi materiali di risulta	4
Art. 14 Scavi su suolo pubblico.....	4
Art. 15 Impalcature	5
Art. 16 Conservazione degli edifici. Manutenzione dei tetti, cornicioni, pluviali, infissi e simili.	5
Art. 17 Uso di scale.....	6
Art. 18 Accensione di fuochi – Stoppie	6
Art. 19 Cautele nei lavori.....	6
Art. 20 Lancio e trasporto di oggetti - Giochi vietati.....	6
Art. 21 Operazioni domestiche vietate – Esposizione di oggetti pericolosi	7
Art. 22 Canne fumarie.....	7
Art. 23 Sgombero della neve dai tetti	8
Art. 24 Sgombero della neve dai marciapiedi e rimozione del ghiaccio	8
Art. 25 Divieto di spargimento d’acqua – ripari di pozzi	8
Art. 26 Accatastamento legna e materie infiammabili.....	9
Art. 27 Gas – Uso di apparecchiature	9
Art. 28 Materie infiammabili - Scorte	9
Capo II Decoro, ordine e pulizia dell’abitato.....	9
Art. 29 Disciplina per l’esposizione di cartelli, insegne e simili.....	9
Art. 29- BIS - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.	10
Art. 30 Monumenti e targhe	11
Art. 31 Tende nelle arcate	12
Art. 32 Tende dei negozi.....	12
Art. 33 Vernici fresche.....	12
Art. 34 Fontane pubbliche – divieti	13
Art. 35 Imbrattamento di muri – Affissione manifesti	13
Art. 36 Cura dei luoghi aperti al pubblico e manutenzione infissi – sottoportici.....	13

Art. 37 Esposizione di oggetti da abitazioni.....	14
Art. 38 Suolo pubblico e imbrattamenti - divieti.....	14
Art. 39 Arredi urbani, parchi e giardini pubblici – divieti	15
Capo III Custodia e circolazione degli animali - divieti	16
Art. 40 Divieto di tenere animali	16
Art. 41 Animali pericolosi.....	16
Art. 42 Della tenuta dei cani.....	16
Capo IV Dello sgombero delle immondizie	17
Art. 43 Rifiuti domestici.....	17
Art. 44 Rifiuti ingombranti.....	17
Art. 45 Rifiuti non domestici.....	18
Art. 46 Espurgo di pozzi neri	18
TITOLO III QUIETE PUBBLICA	19
Art. 47 Uso di strumenti musicali.....	19
Art. 48 Rumori molesti	19
Art. 49 Pubblicità sonora	20
Art. 50 Cortili- divieti	20
Art. 51 Carico e scarico delle merci.....	20
Art. 52 Suono delle campane	20
TITOLO IV Della circolazione - dei divieti di passaggio e di sosta – determinazione di spazi per fiere e mercati	22
Art. 53 Circolazione stradale.....	22
Art. 54 Transito e sosta delle carovane di nomadi – sosta di roulotte.....	22
Art. 55 Degli spazi per fiere e mercati.....	22
TITOLO V Dei bagni in luogo pubblico.....	23
Art. 56 Bagni in luogo pubblico	23
TITOLO VI Industria - arti e mestieri.....	24
Capo I Attività rumorose.....	24
Art. 57 Definizione di attività rumorosa e incomoda	24
Art. 58 Attività produttive – rumorose - moleste - richiesta di autorizzazione - rilascio di nulla osta.....	24
Art. 59 Attività insalubri – procedura per ottenimento della autorizzazione per nuovi Impianti – Gestione degli impianti esistenti.....	25
Art. 60 Officine - Condizioni di esercizio.....	25
Art. 61 Attività rumorose – locali.....	25
Art. 62 Attività rumorose – orari.....	26
Capo II Mestieri girovagli	26
Art. 63 Mestieri girovagli.....	26
Art. 64 Conducenti di veicoli di piazza.....	26
Art. 65 Facchini	27
Art. 66 Suonatori ambulanti.....	27
Art. 67 Spettacoli viaggianti (giostre e circhi equestri)	27
TITOLO VII Attività alberghiere – turistiche - spettacoli - commercio.....	28
Capo I Attività alberghiere – turistiche e spettacoli	28

Art. 68 Alberghi.....	28
Art. 69 Agenzie di viaggio e turismo.....	28
Art. 70 Guida turistica, interprete, corriere o portatore alpino, insegnante di sci	28
Art. 71 Spettacoli e trattenimenti pubblici	29
Capo II Commercio	29
Art. 72 Attività commerciale in sede fissa.....	29
Art. 73 Prezzi.....	30
Art. 74 Peso netto	30
Art. 75 Vendita di prodotti preimballati.....	30
Art. 76 Insegne	30
Art. 77 Mostre nei negozi.....	31
Art. 78 Rifiuto di vendita	31
Art. 79 Ispezione negli esercizi	31
Art. 80 Forni e pane	31
Art. 81 Venditori ambulanti itineranti - comportamento	31
TITOLO VIII Sanzioni e norme finali	33
Art. 82 Sanzioni.....	33
Art. 83 Risarcimento dei danni.....	33
Art. 84 Diffida ed esecuzione d'ufficio	33
Art. 85 Entrata in vigore	33
Art. 86 Pubblicità del Regolamento.....	33